



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO LEGGE 22 settembre 2011 n.149

(*Ratifica Decreto Legge 3 agosto 2011 n.124*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il Decreto Legge 3 agosto 2011 n.124 – “Provvedimenti fiscali diversi urgenti”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare le misure applicative delle imposte per le quali persistono difficoltà operative per il contribuente oppure per le quali è rilevata l’opportunità di modificare il prelievo coerentemente con le finalità istitutive di dette imposte e nello stesso tempo l’urgenza di apportare immediatamente tali modifiche per predisporre in tempo utile la loro esecutività;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 18 luglio 2011;*

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 3 agosto 2011 n.124 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

PROVVEDIMENTI FISCALI DIVERSI URGENTI

Art. 1

(Rimborso della monofase applicata sull’imposta Erariale di Consumo e sull’Imposta di Fabbricazione)

Con riferimento alla Delibera del Congresso di Stato 25 gennaio 2010 n.14 è ammesso il rimborso dell’imposta monofase pagata dagli operatori indicati dalla predetta Delibera sull’imposta Erariale di Consumo e sull’Imposta di Fabbricazione.

Gli operatori economici di cui al comma precedente potranno presentare la richiesta di rimborso entro il 30 settembre 2011 compilando un apposito modulo di richiesta predisposto dall’Ufficio Tributario al quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta.

L’Ufficio Tributario provvederà al rimborso, previa verifica della documentazione tesa ad attestare, anche in base alle proprie risultanze, l’effettivo pagamento dell’imposta, entro il 31 dicembre 2011 con imputazione delle somme sul capitolo in uscita 2-1-2840 – Rimborsi imposta sulle importazioni.

Art. 2

(Imposta monofase sui prodotti energetici distribuiti a mezzo rete pubblica)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 l'importazione di gas naturale (metano), energia elettrica ed acqua potabile, distribuiti a mezzo rete pubblica, è esente ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono abrogati:

1. l'articolo 48 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
2. il Decreto 19 aprile 2004 n.46;
3. il Decreto 2 febbraio 2005 n.15.

Gli Acquisti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici relativi ai prodotti di cui al precedente comma 1 e ad i servizi ad essi connessi non sono soggetti alle procedure di cui alla Legge 17 settembre 1999 n.96 e del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

(Disposizioni in materia di Imposta Complementare sui Servizi)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 i servizi sanitari privati di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 sono non imponibili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Complementare sui Servizi istituita dall'articolo 48 della Legge n. 194/2010.

Art. 4

(Disposizioni diverse in materia di imposta di registro)

I benefici di cui al secondo comma, dell'articolo 58, della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, vengono estesi anche nei casi di trasferimento di proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene immobile già oggetto di contratto di locazione finanziaria, che a seguito di risoluzione anticipata dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore, è tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Il bene immobile così trasferito dovrà essere oggetto di un nuovo contratto di locazione finanziaria da stipularsi entro dodici mesi dall'atto di acquisto. In caso contrario, l'acquirente (o soggetto locatore) dovrà corrispondere la differenza sulle imposte dovute.

I benefici di cui alla Legge 27 luglio 1979 n. 50 sono estesi ai titolari di "Licenza di Operatore Agricolo" di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96.

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, attesta lo stato giuridico, la residenza del titolare di "Licenza di Operatore Agricolo", la sede aziendale nonché l'espletamento dell'effettiva attività di "Coltivatore Diretto" o di "Imprenditore Agricolo" con certificato che conferma l'esistenza dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 5

(Disposizioni in materia di rimborso monofase)

All'articolo 6 (Misura del rimborso) del Decreto 29 novembre 2004 n.163 sono aggiunti i seguenti commi:

"Le note di accredito attive e i documenti equivalenti, conseguenti ad accordi commerciali preventivi con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati, sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell'Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L'imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch'essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale,

è rimborsata integralmente all'operatore, sommandosi così all'imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo previo interpello preventivo del contribuente all'Ufficio Tributario con esito favorevole per il contribuente e non si applicano quando gli accordi commerciali non siano preventivi alla operazione di importazione.”.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal periodo d'imposta 2011.

Art. 6

(Disposizioni in materia di imposta generale sui redditi)

I soggetti, anagraficamente residenti nella Repubblica di San Marino, che ricoprono l'incarico di funzionari internazionali presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite o altre Organizzazioni Internazionali intergovernative sono, conformemente alle normative internazionali in vigore, esenti da qualsiasi tassazione sugli stipendi e gli emolumenti loro corrisposti dalle stesse Organizzazioni Internazionali. Tali redditi sono pertanto esenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91.

La lettera f), dell'articolo 10, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“f) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;”.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 del Decreto Legge n.112/2011 è prorogato al 31 maggio 2012.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta